

Avvocato Giuliano Gambardella
Patrocinante in Cassazione
Via della Conciliazione n.10
Tel. 0668805630
Fax 0668802078
email:giuliano.gambardella@libero.it
pec:avv.giulianogambardella@pec.it

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 880/2024 RESO DAL
CONSIGLIO DI STATO -SEZ. IV,
NEL GIUDIZIO N.R.G. 4633-2024**

Il sottoscritto **Avv. Giuliano Gambardella** (c.f. GMBGLN83T02D086O) in qualità di difensore di **Antonio Agorini, Giuseppe Volzone, Domenico Daniele, Antonio Massaro, Luca Ruggieri, Mario Romano, Salvatore Costa, Fabrizio D'Andrea, Calogero Passerino, Emanuele Ruotolo, Pina Ciatelli, Giuseppe Buono, Chiara Magliacca, Valeria Terranova, Valeria Ferraroni, Laura Passalacqua, Francesca Legnazzi, Maria Elisa Le Pira, Stefano Francocci, Gaetano Blanco, Alessio Di Gregorio, Giuseppe Salerno, Marcella Cernerà, Maria Verdiana Vartuli, Walter Mario Giorgio Ardizzone, Valentina Avallone, Fabio Lioy, Piras, Sara Spaziani, Mara Letizia Catalano, Lorenzo Trapani, Raffaella Sapia, Rudy Russo, Flaminia Sharon Iaccarino, Claudia Ferrini, Francesca Danza, Flavia Lo Sapia, Diego Cossu, Michele Francesco Saggiomo**, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 880 - 2024 reso dal Consiglio di Stato Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 4633-2024,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Consiglio di Stato, Sez. Quarta; il ricorso in appello incardinato ha il seguente n. di R.G. 4633-2024;
- il ricorso è stato presentato da **Antonio Agorini, Giuseppe Volzone, Domenico Daniele, Antonio Massaro, Luca Ruggieri, Mario Romano, Salvatore Costa, Fabrizio D'Andrea, Calogero Passerino, Emanuele Ruotolo, Pina Ciatelli, Giuseppe Buono, Chiara Magliacca, Valeria Terranova, Valeria Ferraroni, Laura Passalacqua, Francesca Legnazzi, Maria Elisa Le Pira, Stefano Francocci, Gaetano Blanco, Alessio Di Gregorio, Giuseppe Salerno, Marcella Cernerà, Maria Verdiana Vartuli, Walter Mario Giorgio Ardizzone, Valentina Avallone, Fabio Lioy, Piras, Sara Spaziani, Mara Letizia Catalano, Lorenzo Trapani, Raffaella Sapia,**

Rudy Russo, Flaminia Sharon Iaccarino, Claudia Ferrini, Francesca Danza, Flavia Lo Sapio, Diego Cossu, Michele Francesco Saggiomo;

- l'appello è stato presentato contro: la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica** (c.f. 80188230587), in persona del l.r.p.t., **il Ministero della Difesa** (c.f.04551171004), **il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste** (c.f. 97099470581) in persona dei rispettivi Ministri *pro tempore*, e **Formez Pa**, (c.f.80048080636), in persona del l.r.p.t.

Il ricorso è stato altresì notificato a n. 2 potenziali controinteressati, Alessio Cucinotta e Vera Favalli;

- con il ricorso in appello è stata impugnata la sentenza in forma semplificata n. 5985 del 2024 del Tar Lazio Roma Sez. IV Ter resa nel giudizio iscritto al NRG 2266/2024, pubblicata il 27.03.2024 e mai notificata, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto per l'annullamento: a) del provvedimento di scadenza della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale – Concorsi ed esami n. 10 del 4febbraio 2022.del 12.01.2024, benché allo stato non conosciuto; b) dell'avviso di scorrimento della Graduatoria CUFA pubblicato sul sito di Formez Pa in data 03.01.2024 nella parte in cui ha ricompreso un numero di unità (giungendo sino alla posizione n. 7268) non sufficiente alla luce del fabbisogno di personale e nella parte in cui non ha previsto ulteriori scorrimenti fino ad esaurimento della sopra detta graduatoria, unitamente ad ogni successivo atto di aggiornamento, quali ultimi atti della procedura selettiva in questione; c) del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data29.12.2023, nelle parti di interesse; d) del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente

complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023, nelle parti di interesse; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: 1) gli elenchi ammessi inerenti i nuovi bandi di cui sopra unitamente ad ogni eventuale atto successivo; 2) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i ministeri e le altre amministrazioni di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; 3) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della Graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto; 4) le prove selettive, anche di preselezione, relativi ai bandi summenzionati, i diari delle prove unitamente ai candidati, e gli eventuali elenchi ammessi e/o idonei; 5) ogni atto richiamato nei bandi impugnati in via principale, e tra questi: 5.1) la determinazione o altro atto con cui il Ministero della difesa si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del bando a cura della Commissione RIPAM; 5.2) la determinazione o altro atto con cui il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si sarebbe rivolto al Dipartimento della funzione pubblica per chiedere l'attivazione della procedura concorsuale mediante la Commissione RIPAM; nonché proposto per l'accertamento della validità della Graduatoria di concorso in questione; nonché per il consequenziale accertamento del diritto dei ricorrenti a veder utilizzata la graduatoria in questione fino ad esaurimento, con condanna in forma specifica delle Amministrazioni appellanti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi degli odierni.

- I motivi su cui si fonda il presente appello sono di seguito sintetizzati:

1. Sulla presunta mancata dimostrazione da parte degli odierni appellanti della non omogeneità e identità della loro posizione da ricoprire, delle prove sostenute, delle materie d'esame e dei requisiti di accesso.

II. Illegittimità della sentenza nella parte in cui non motiva adeguatamente le doglianze sollevate dagli odierni appellanti. Difetto di motivazione e/o difetto di istruttoria.

III. Travisamento dei presupposti.

IV. Violazione del principio del contraddittorio.

V. Insussistenza dei presupposti per l'emissione di una sentenza ex art. 60 c.p.a..

La sentenza del Tar del Lazio sede di Roma Sez. IV Ter è stata impugnata poiché si fonda su una lettura parziale ed errata del ricorso di I grado ed è comunque sganciata da qualsivoglia motivazione.

Ebbene, il Giudice di prime cure sembra tralasciare due aspetti fondamentali del gravame, i quali prevedono che :

a) A fronte delle modifiche in senso sostanziale intervenute durante la di sua vigenza e, quindi, della giurisprudenza allegata nel ricorso, non viene spiegato assolutamente perché la Graduatoria CUFA è da ritenersi scaduta;

b) I “nuovi” bandi, in ogni caso, sono stati pubblicati a dicembre 2023, quando – anche solo formalmente – la Graduatoria CUFA era vigente (sic!);

Gli odierni appellanti sono tutti inseriti validamente nell’ultima Graduatoria CUFA adottata e che, alla luce del *petitum* del ricorso, ovverosia l’utilizzo integrale della Graduatoria e la conferma della sua attuale validità, tutti dimostrano avere un interesse attuale, personale e concreto ad agire. Di talché, in tali casi alcuna prova di resistenza è necessario, essendo già la posizione di soggetti idonei inseriti in Graduatoria a fornire la cd. *Legitimitas ad causam*.

La prova di resistenza invocata si tradurrebbe, invero, in una sorta di “*probatio diabolica*”, considerato che – anche seguendo l’assunto del TAR – i soggetti concorsisti collocati nella Graduatoria CUFA che avrebbero ricoperto i posti oggetto dei 2 nuovi bandi impugnati ben avrebbero potuto rinunciare e, quindi, l’interesse si sarebbe potuto spostare ad “oltranza” verso chi ricopriva posizioni deteriori; e, dunque, potenzialmente l’azione interessa sia il soggetto che immediatamente avrebbe potuto ricoprire quel determinato posto X oggetto di nuovo bando, quanto l’ultimo collocato in Graduatoria, atteso che quest’ultima in ogni caso è stata depositata agli atti del giudizio.

Non può poi essere presa in considerazione l’affermazione del T.A.R. Lazio, secondo cui la graduatoria non è più valida.

Il T.A.R. Lazio, nella sentenza qui gravata, definisce le modifiche “rettifiche”; termine che, come noto, nel procedimento amministrativo ha un significato ben preciso. In realtà, le modifiche intervenute sono veri e propri riesami del provvedimento amministrativo, così come del resto vengono definiti dallo stesso Formez Pa (cfr. prospetto aggiornamenti pubblicato sul sito di Formez PA). In tal senso il T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 04 marzo 2021, n. 213 –

ha affermato che “La rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall'annullamento d'ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato alla disciplina di cui all'art. 21-nonies, l. n. 241/1990, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A., anzi ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d'ufficio; non comporta nessuna valutazione tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato; non richiede una motivazione rigorosa; si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l'integrazione dell'atto”.

Alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale, dunque, nel caso di specie, non può parlarsi di mere rettifiche, come banalmente intende il T.A.R. Lazio, ma di modifiche in senso sostanziale, che hanno comportato uno stravolgimento totale del provvedimento determinando il riavvolgimento del termine di validità.

Sicché confrontando tutti gli aggiornamenti avvenuti nel corso del tempo a fronte di diversi accoglimenti giudiziali per errori compiuti dalla Pa sia nella somministrazione delle prove scritte che durante la fase valutativa dei titoli , la Graduatoria originaria ha subito vistose modifiche , anzi stravolgimenti, contando ben 8 aggiornamenti (10.05.2022 – 07.10.2022 – 13.01.2023 – 26.01.2023 – 15.02.2023 – 07.06.2023 – 12.07.2023 – 27.12.2023) con 51 posizioni aggiunte (in sovrannumero).

La Graduatoria aggiornata il 27.12.2023 non può dirsi lo stesso provvedimento reso pubblico il 14.01.2022, poiché riformata/modificata nella sua parte sostanziale (non si tratta invero di meri errori materiali, sic!) In effetti, la riforma dell'atto comporta in ogni caso una riconsiderazione globale degli effetti complessivi del provvedimento riformato.

Ebbene, il difetto di istruttoria giudiziale è manifesto, sicché sembra che l'Organo giudicante non abbia letto la prima parte del ricorso, ove appunto si dimostra come la Graduatoria CUFA, in realtà, è da ritenersi attualmente vigente.

In effetti, tra gli atti impugnati vi è proprio il provvedimento di scadenza del 14.01.2024 (benchè formalmente non conosciuto) sicché la Graduatoria, per com rappresentato destinataria di diversi provvedimenti di modifica/riesame nel corso del tempo, e di cui l'ultimo il 27.12.2023, deve ritenersi attualmente vigente, in quanto il termine di validità biennale di cui all'art. 35 ter del D.lgs. 165-2001 (invocato da controparte) deve ridecorrere dall'ultimo aggiornamento della stessa e quindi dall'approvazione della sua ultima versione, così come l'orientamento giurisprudenziale prevalente insegna.

Ancora, il T.A.R. Lazio ritiene in ogni caso infondato il ricorso in riferimento all'impugnativa dei nuovi bandi sicché i nuovi concorsi sarebbero diversi per via dei profili messi a bando, delle prove da espletare e dalle materie richieste. I profili oggetto dei nuovi bandi rientrano perfettamente nella stessa famiglia professionale del bando CUFA: quest'ultimo (cfr. doc. depositato agli atti), quanto ai requisiti di accesso, all'art. 2 prevede espressamente che occorre essere in possesso di “laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”. E, dunque, i titoli accademici sono i medesimi, non essendo – quello CUFA – un concorso “per diplomati”; anzi il bando CUFA valorizza anche le “abilitazioni professionali”.

In secondo luogo, le materie della prova non sono differenti rispetto alle materie previste dal bando CUFA e all'uopo basti confrontare i 3 bandi (rammentando che quello CUFA è stato modificato con successivo atto, anch'esso agli atti del giudizio).

Anche le prove previste sono le medesime: a) prova scritta; b) valutazione titoli.

E ciò vale anche per la circostanza che il bando MASAF preveda la prova orale, dal momento che , come rappresentante mediante la memoria di replica di I grado, anche il bando di 1° la prevedeva in origine salvo poi essere modificato per le esigenze sanitarie legate alla pandemia da COVID 19.

I bandi peraltro sono stati adottati nel periodo di vigenza “ufficiale” della Graduatoria CUFA, ovverosia a dicembre 2023.

Quindi, le amministrazioni appellate piuttosto che far scorrere la Graduatoria CUFA, ove son presenti risorse “pronte e formate” ha preferito indire nuove selezioni e tanto a nocimento dell'art. 97 Cost. Del resto, è noto che lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci rappresenta

la regola generale per la copertura di posti vacanti in organico, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione, nell'ottica del perseguimento dei rilevanti interessi pubblici del risparmio di spesa e dell'immediata copertura dei posti rimasti vacanti (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sezione II, 15/11/2021, n. 11749). Le amministrazioni oggi appellate hanno agito ingiustamente e comunque in deroga ai principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 28 luglio 2011, n. 14, riguardo alla scelta tra la indizione di un nuovo concorso e la chiamata per scorrimento degli idonei in graduatorie ancora efficaci.

Infine, la contraddittorietà della motivazione della pronuncia discenda dal fatto di aver definito "peculiari" le questioni trattate salvo, però, assumere decidere con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

Alla luce di ciò si è richiesto al Supremo Consesso della Giustizia amministrativa:

in via preliminare: solo se ritenuto opportuno e necessario, autorizzare alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità opportune;

in via istruttoria: disporre l'ordine di esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. dei documenti sopra citati, considerato che in primo grado non è stata considerata tale richiesta;

in via cautelare: sospendere gli effetti pregiudizievoli derivanti dal provvedimento di scadenza della Graduatoria del concorso unico funzionari amministrativo e/o ammettere con riserva alle procedure (scelta sedi, preferenze, etc.) di cui all'avviso di scorrimento del 03.01.2024 del concorso CUFA, per come aggiornato il 09.01.24, tutti i ricorrenti e/o, in ogni caso, sospendere gli effetti dei bandi dei nuovi concorsi impugnati;

nel merito: annullare in ogni caso nelle parti di interesse gli atti impugnati, ammettere tutti i ricorrenti alle procedure di scelta sedi di cui all'ultimo avviso di scorrimento (03.01.2024, riaperto il 09.01.2024), accertare l'attuale validità della Graduatoria CUFA unitamente al diritto dei ricorrenti a veder la stessa utilizzata sino esaurimento ex art. 19 del D.P.R. n. 487/1994, accertare per l'effetto l'utilizzo prioritario della Graduatoria da parte delle resistenti e di ogni altra pa interessata per colmare i propri fabbisogni in relazione al profilo Funzionario, e condannare la P.A., in ogni caso, ad adottare ogni provvedimento opportuno a tutelare i diritti degli odierni appellanti.

AVVISA INOLTRE CHE

Ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto presidenziale n. 880-2024, pubblicato il 11.06.2024, si precisa che “

Ritenuto, dunque, che la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica dovrà avvenire attraverso la pubblicazione in via amministrativa di un avviso - contenente i nominativi delle parti appellanti, l'indicazione delle

amministrazioni appellate, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del

provvedimento giurisdizionale appellato nonché la sintetica indicazione dei motivi di appello - nel sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- la predetta pubblicazione dovrà essere garantita per un periodo non inferiore a sette giorni continuativi nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione prima indicata o comunque in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

Ritenuto che a tale adempimento gli appellanti provvederanno nel termine perentorio di giorni cinque dalla comunicazione del presente decreto e che il deposito della prova della eseguita notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire nell'ulteriore termine perentorio di giorni tre dalla effettuazione della

stessa.”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 4633/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sezione “Consiglio di Stato”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso sono allegati il testo integrale dell'appello introduttivo e il decreto presidenziale reso dalla Quarta Ter Sezione del Consiglio di Stato, n. 880-2024, sub r.g. 4633/2024.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale dell'appello e del decreto presidenziale in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, per tutto il periodo indicato nel decreto presidenziale n. 880/2024, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, l'appello, il decreto, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro il termine perentorio di 3 giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC avv.giulianogambardella@pec.it, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dell'appello e del decreto presidenziale n. 880/2024 unitamente al presente avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito facilmente accessibile; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Roma, 13.06.2024

Avv. Giuliano Gambardella